

Regolamento dell'accertamento con adesione

Delibera C.C. n.79 adottata nella seduta dell'8.7.1998

Art. 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3: Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 5: Procedimento di iniziativa del contribuente

Art. 6: Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 7: Atto di accertamento con adesione

Art. 8: Riduzione delle sanzioni

Art. 9: Perfezionamento della definizione

Art. 10: Effetti della definizione

Art. 11: Decorrenza e validità

Art. 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Grosseto per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. Per il tramite dell'accertamento con adesione si giunge ad una definizione del rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione Comunale, sulla base del riconoscimento, espresso dal contribuente, della correttezza delle richieste formulate dall'Amministrazione Comunale e con l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle più favorevoli norme sanzionatorie contenute nel presente regolamento

Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati

3. Il ricorso dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi

Art. 3: Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a. a cura dell'ufficio, con lettera d'invito, prima della notifica dell'avviso di accertamento

b. su istanza del contribuente, a seguito di accertamento, ispezione o verifica o

all'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento non preceduta da lettera di invito, e comunque, in ogni tempo decorsi i termini per il ravvedimento operoso.

Art. 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria (consistente nell'indicazione degli elementi che devono essere contenuti nell'avviso di accertamento secondo le leggi di imposta) suscettibile di accertamento nonché del giorno, ora e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile

Art. 5: Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei casi descritti all'art. 3 lett. b), può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico ed il codice fiscale
2. L'impugnazione dell'avviso tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di spedizione o consegna al protocollo sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire

Art. 6: Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente all'appuntamento indicato nell'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo che entro tale termine sia presentata richiesta di differimento avanzata dal contribuente ed accolta dall'ufficio
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto dal Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Dirigente dell'Ufficio o dal Funzionario incaricato
2. Il delegato deve essere munito di procura generale o speciale redatta nelle forme previste dalla legge.
3. La procura speciale deve essere almeno conferita per iscritto con firma autenticata
4. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado o, nel caso di persone giuridiche, quando venga conferita a propri dipendenti.
5. I soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, e per le sole materie a questi riconosciute, possono essi stessi autenticare la sottoscrizione della procura speciale a loro conferita
6. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 8: Perfezionamento della definizione

1. Le sanzioni applicabili per le violazioni contestate sono ridotte ad un quarto del minimo edittale qualora il contribuente perfezioni l'adesione effettuando il versamento delle somme complessivamente dovute ai sensi del successivo art. 9
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 9: Interpello del contribuente

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme docute con le modalità indicate nell'atto stesso o, comunque, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale se antecedente.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Nel caso di riscossione tramite ruolo esattoriale l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo di importi (tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera un milione di lire

Art. 10: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio

2.L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamento parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiaraizione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

3.Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento

Art. 11: Decorrenza e validità

1.Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 1999

2.È abrogata ogni altra norma regolamentare e disposizione non compatibile con le disposizioni del presente regolamento